

AVVISO DI NOTIFICA
IN VIRTU' DEL VERBALE DI UDIENZA DEL TRIBUNALE DI REGGIO
EMILIA RESO DAL GIUDICE DEL LAVORO DOTT. SSA MARIA RITA
SERRI DEL 17.12.2020
DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 151 C.P.C., EMESSO NEL
PROCEDIMENTO R.G.N. 766/2020

1. **Autorità Giudiziaria** innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro R.G. n. 766/2020 – Udienza di discussione da remoto: 14.01.2021 ore 12:30.

2. **Nome della ricorrente:** dott.ssa Perillo Rosaria, nata il 04.05.1969, in Giugliano in Campania (NA) (C.F.: PRLRSR69E44E054F) ed ivi residente in Via A. Palumbo n. 71 (80014).

3. **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

4. **Sunto dei motivi del ricorso:** *“Annullare e/o riformare l’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, G.U.L. dott.ssa Silvia Cavallari, depositata in data 19.10.2020, e comunicata tramite p.e.c. in pari data, resa all’esito del giudizio cautelare recante R.G. 572/2020, nella parte in cui è stato affermato che non può esser contestata all’U.S.R. Campania alcuna illegittimità, nel mancato trasferimento della dott.ssa Perillo, giacché non sussistono nella Regione Campania posti disponibili all’esito della procedura di mobilità, ed, inoltre, l’operato della medesima Amministrazione, in assenza di inconfutabili prove attestanti il trasferimento di Dirigenti scolastici meno meritevoli (perché privi di titoli di precedenza, ovvero, perché titolari di un titolo di precedenza meno rilevante rispetto a quello detenuto dalla dott.ssa Perillo) non può ritenersi affetto da vizi. Ebbene con riferimento al primo aspetto, la documentazione dimostrante la sussistenza di posti disponibili è stata depositata in atti. In ordine, poi, al profilo relativo alla mancata dimostrazione che i trasferimenti sono stati disposti in favore di Dirigenti privi di precedenza, occorre evidenziare che l’USR Campania ha disposto vari trasferimenti in favore di Dirigenti scolastici privi*

di un titolo di precedenza, giusta documentazione versata in atti. Inoltre, con riguardo all'ulteriore aspetto evidenziato dal giudice di prime cure attinente la circostanza per cui l'operato della P.A. reclamata - consistente nel diniego del trasferimento nella Regione Campania alla dott.ssa Perillo - non risulta in alcun modo inficiato da illegittimità dal momento che, in ogni caso, la odierna reclamante soggiace, a tutt'oggi, al vincolo triennale, che rappresenterebbe la conditio sine qua non per ottenere il trasferimento interregionale, occorre evidenziare che il vincolo triennale non può, di sicuro, rappresentare un ostacolo al trasferimento della reclamante in quanto non trova applicazione nelle ipotesi "eccezionali" previste dall'art. 9 del richiamato CCNL, atteso che la richiamata disposizione pattizia, prevede la possibilità di ottenere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale, nelle ipotesi di "altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. Infine, per ciò che attiene il periculum in mora giova evidenziare che il mancato trasferimento della reclamante arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili. In primo luogo, risulta evidente che il mancato trasferimento della ricorrente nel Comune di Marano di Napoli, ovvero, in uno dei comuni della Regione Campania, renda del tutto impossibile, per la stessa, l'espletamento della attività lavorativa. Infatti, ad oggi, il quadro clinico della suocera, nei confronti della quale la reclamante presta assistenza, si è talmente aggravato che impedisce alla reclamante di poter prestare la dovuta assistenza combinatamene allo svolgimento dell'attività lavorativa".

5. Indicazione dei controinteressati: tutti i dirigenti scolastici trasferiti, per effetto della partecipazione alla mobilità interregionale in detta per l'a.s. 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania, che potrebbero perdere la sede definitiva di assegnazione in caso di accoglimento del reclamo, in particolare dei dirigenti individuati nell'atto introduttivo a pag. 15 e ss. e specificamente individuati nell'elenco allegato al presente avviso.

Sono, altresì, allegati al presente avviso:

- 1) Reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.
- 2) procura alle liti
- 3) decreto fissazione udienza del 13.11.2020 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia Sezione Lavoro – nel procedimento N. R.G. 766/2020;
- 4) Verbale di udienza del 17.12.2020;

5) Elenco dei controinteressati.

Si richiede che l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, (che specifichi la pubblicazione sul sito *de quo*, del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., della procura alla liti, del decreto di fissazione di udienza, del verbale di udienza del 17.12.2020 e dell'elenco dei controinteressati) con la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, così come prescritta dal Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, venga inviata a seguente indirizzo p.e.c.: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it.

Napoli, 18.12.2020

Avv. Teresa Gambuti